



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e formative, ambiente e territorio.

Preso in carico .....

Il 6-6-2019

Firma

Reggio Calabria, 6 giugno 2019

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 17078 del 6.6.2019

Classificazione 02.05

Cons. Franco Sergio  
Presidente I Commissione consiliare  
Affari istituzionali, Affari generali e  
Normativa elettorale

Cons. Giuseppe Aieta  
Presidente II Commissione consiliare  
Bilancio, Programmazione economica,  
Attività produttive, Affari dell'Unione  
Europea e relazioni con l'estero

Cons. Michelangelo Mirabello  
Presidente III Commissione consiliare  
Sanità, Attività sociali, culturali  
e formative

Cons. Arturo Bova  
Presidente Commissione  
Contro la 'ndrangheta

Dott. Maurizio Priolo  
Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla  
Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo  
Dirigente Area processo legislativo e  
assistenza giuridica

Dott. Sergio Lazzarino  
Dirigente Settore Assistenza giuridica

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 441/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale A. Bova, recante: "Modifiche all'art. 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)".



*Consiglio regionale della Calabria*

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

---

Si trasmette la proposta di legge n. 441/10<sup>^</sup>, assegnata nel merito a codesta Commissione ed alla 2<sup>^</sup> per il parere finanziario.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento Interno è, altresì, assegnata alla 3<sup>^</sup> Commissione ed alla Commissione contro la 'ndrangheta.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(dott. Rocco Sirio)

IL DIRIGENTE:

(Avv. Maria Stefania Lauria)



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 444/10^

31210  
06.06.19  
q

1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

**Consiglio regionale della Calabria**  
**X° LEGISLATURA**

---

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova, recante:

“Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9  
(Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno  
della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia  
responsabile e della trasparenza)”

Reggio Calabria, 05 giugno 2019

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16929 del 05.06.2019

Classificazione 02.05

## PROPOSTA DI LEGGE recante

“Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).”

d’iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

### Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare esclusivamente l’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).

L’intervento di novellazione normativa si rende opportuno al fine di chiarire che sono escluse dalle limitazioni temporali e dal cosiddetto distanziometro di cui all’articolo 16 della l.r. 9/2018 alcune tipologie di gioco che, in quanto di per sé non idonee a indurre una dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, esulano dalla ratio della stessa disposizione normativa regionale, volta a prevenire e contrastare il rischio della suddetta dipendenza.

Proprio con specifico riferimento all’individuazione della tipologia degli apparecchi per il gioco lecito soggetti ai divieti di collocazione di cui all’articolo 16, un’interpretazione logico-sistematica della norma - rubricata “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico” che al comma 1 “promuove la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie”- basterebbe di per sé ad escludere dall’applicazione della disciplina ivi prevista gli apparecchi che, pur funzionando con l’introduzione di denaro, non prevedono l’erogazione di vincite in denaro (es: calcio balilla, flipper, biliardo) e non sono pertanto suscettibili di essere considerati idonei ad innescare la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.

Tuttavia, al fine di scongiurare dubbi interpretativi e rendere più chiara l’applicazione della norma de qua, si rende necessario aggiungere un comma ad hoc che specifichi in maniera espressa che sono esclusi dall’applicazione della disciplina di cui all’articolo 16, e quindi dalle limitazioni temporali e dai divieti di collocazione ivi previsti, gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 del regio decreto 773/1931, ossia “quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.”

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 aggiunge alla fine dell'articolo 16 della l.r. 9/2018, dopo il comma 13, un comma ad hoc che specifichi in maniera espressa che sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16, e quindi dalle limitazioni temporali e dai divieti di collocazione ivi previsti, gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 del regio decreto 773/1931;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

### Relazione finanziaria

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 16 della l.r. 9/2018, in quanto vi aggiunge un comma ad			0

	hoc al fine di escludere, in maniera espressa, dall'applicazione della disciplina ivi prevista gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 del r.d. 773/1931", al fine di chiarire che alle suddette tipologie di gioco non si applicano le limitazioni temporali e i divieti di collocazione ivi previsti.			
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

#### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

**Proposta di legge recante**

**“Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).”**

**Art.1**

*(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2018)*

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza), è aggiunto il seguente:

“14. Sono esclusi dall’applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 del r.d. 773/1931.”.

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 05/06/2019

**IL CONSIGLIERE REGIONALE**  
**On. Arturo BOVA**

On. Arturo Bova

